



AREA 5 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Pianificazione urbanistica e mobilità

Walter Varesi

Responsabile

**AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO A
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N.
381/91, DELLA GESTIONE DELLA CICLOSTAZIONE DI PIAZZA
DELLA LIBERTÀ, PER UNA DURATA DI MESI 24, CON
POSSIBILE RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI.**

CAPITOLATO D'ONERI

**Il Responsabile del Servizio
Urbanistica, Mobilità
Arch. Walter Varesi**

1 - OGGETTO

Il presente capitolato di appalto ha per finalità l'affidamento mediante convenzionamento a cooperativa sociale di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) di cui alla Legge n. 381/91 e sm.i., Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 e Regolamento Regionale 17 marzo 2015 n. 1, del servizio di gestione dell'esistente ciclo stazione sito in Rho, in piazza della Libertà.

L'appalto viene svolto in unico lotto in considerazione della natura dell'affidamento del servizio che richiede l'esecuzione diretta delle attività, da parte di un unico operatore economico.

Nello specifico, l'oggetto del presente capitolato riguarda l'esecuzione dei seguenti servizi, direttamente compensati dall'Amministrazione Comunale:

- a) custodia della Ciclo Stazione comunale ubicata in Piazza della Libertà (Rho) e attività di registrazione – abilitazione degli utenti nonché di incasso tariffe;
- b) pulizia giornaliera della ciclo stazione, della ciclo officina e dell'area esterna (corsello di accesso), nonché la piccola manutenzione ordinaria della ciclo stazione e ciclo officina (es. sostituzione corpi illuminanti non funzionanti, sostituzione PC, stampante e scanner in caso di mancato funzionamento per obsolescenza);
- c) acquisto tessere per gli abbonati
- d) pulizia con cadenza settimanale della ciclo stazione ubicata nei pressi della stazione di Rho-Fiera.

L'affidamento dell'appalto riguarderà poi servizi, per i quali l'affidatario verrà direttamente compensato dall'utenza che se ne avvale:

- e) Ciclo Officina per la riparazione delle biciclette affidate in custodia;
- f) vendita di:
 - i. Bici nuove;
 - ii. Bici usate;
 - iii. Pezzi di ricambio;
- g) Noleggio biciclette;

2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il Servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, quest'ultimo da formalizzarsi mediante convenzionamento con il Comune (secondo lo schema allegato al presente capitolato), e avrà durata di mesi ventiquattro decorrenti dal suo avvio.

Il presente appalto è strutturato a corpo (canone). L'importo complessivo biennale posto a base di gara, relativamente alle prestazioni di cui al precedente **punto 1 lett. a, b, c, d** ammonta a € 63.500,00, di cui € 59.690,00 per mano d'opera ed € 3.810,00 per materiali e spese varie necessarie al funzionamento e manutenzione della ciclo stazione, oltre oneri per la sicurezza interferenze non soggetti a ribasso per € 2.000,00, oltre iva di legge del 22%. L'incidenza della componente mano d'opera sul totale del costo stimato del servizio, è pari al 94%.

Ai sensi dell'art. 11 c.2 del d.lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile al personale dipendente impiegato risulta essere: CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, **codice CNEL T151**, individuato attraverso la correlazione con il **codice Ateco 95.29.21** che identifica i servizi di riparazione e manutenzione biciclette. Gli operatori economici potranno eventualmente indicare un CCNL differente, purché congruente con l'oggetto dell'appalto ed avente equivalenza delle tutele contrattuali. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori).

Revisione prezzi

E' previsto un sistema di revisione dei prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, gli indici dei prezzi al consumo.

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto. Trattandosi di appalto pluriennale (biennio) l'importo dell'anticipazione verrà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Opzione di proroga del contratto

ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per un ulteriore biennio, agli stessi patti e condizioni in vigore al momento della scadenza del rapporto, verificata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la qualità del servizio prestato ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza. In ogni caso, l'eventuale proroga è subordinato all'adozione di specifico provvedimento amministrativo esecutivo ai sensi di legge.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di eventuale proroga dell'appalto, è pari ad € 131.000,00 - oneri per la sicurezza interferenze compresi, oltre iva di legge del 22%. Importo valido ai fini dell'acquisizione del CIG.

Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi relativamente alle prestazioni di cui **all'articolo 1 lett. a, b, c, d**, avverrà in forma mensile posticipata, mediante mandato a 30 gg. dalla data di ricevimento delle inerenti fatture debitamente documentate, previa liquidazione del Responsabile di servizio competente, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non siano state constatate irregolarità o mancanze. Il Comune tratterà sui corrispettivi da corrispondere le somme afferenti alle penalità eventualmente applicate.

Penali

Se durante l'esecuzione dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle disposizioni normative e/o dalla presente convenzione il Comune si riserva di applicare una penalità, oscillante tra € 50,00 ed € 250,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità e/o recidività della stessa;

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza a cura del Responsabile comunale di servizio, trasmessa mediante pec e dall'esame delle controdeduzioni presentate dall'Associazione e/o della Cooperativa, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento con le medesime modalità;

Il Comune provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto o mediante emissione di specifico documento.

3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DOTAZIONI FORNITE

I servizi oggetto del presente contratto si svolgeranno nell'area messa a disposizione dal Comune in piazza Libertà (Rho). Tale area è dotata di:

- a) Deposito bici coperto, protetto e videosorvegliato, con annesso locale office e ciclo officina;
- b) sistema di accesso tramite tornelli pedonali/ciclabili azionati mediante lettore di tessere personali;
- c) il locale office/officina è dotato di scrivania, di postazione PC, scanner e stampante, di riscaldamento/raffrescamento e di alimentazione elettrica, nonché di servizio igienico. Il Comune fornirà all'affidatario del servizio il software gestionale per l'apertura dei tornelli ed il rilascio delle tessere agli abbonati.

Gli arredi e le attrezzature consegnate dovranno essere custodite con la diligenza del buon padre di famiglia e restituite al Comune al termine del contratto in ottimo stato, salvo il normale deperimento d'uso;

La Cooperativa affidataria segnalerà al Comune eventuali guasti, rotture e/o malfunzionamenti delle attrezzature fornite;

Con cadenza settimanale dovrà essere effettuata la pulizia della ciclo stazione ubicata nei pressi della stazione di Rho-Fiera

4 - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI

La Cooperativa aggiudicataria (GESTORE) dovrà garantire durante le fasce orarie individuate nell'art. 5 dello schema di convenzione la presenza costante di almeno una unità di personale in possesso delle caratteristiche adeguate allo svolgimento dei servizi, oltre alla presenza di una ulteriore unità lavorativa appartenente alla categoria di cui alla legge 381/91 per un numero minimo di 10 ore settimanali.

Il Gestore dovrà garantire i seguenti servizi minimi:

- a) Gestire la procedura di registrazione degli utenti, con conservazione dei relativi dati personali in formato digitale e cartaceo in luogo protetto e la loro abilitazione all'accesso alla ciclo stazione di piazza Libertà;
- b) Incamerare le tariffe riscosse per il deposito biciclette, versandole al Comune con cadenza mensile e rendicontandone l'attività;
- c) garantire la pulizia giornaliera della ciclo stazione, della ciclo officina e dell'area esterna (corsello di accesso), nonché la piccola manutenzione ordinaria della ciclo stazione e ciclo officina (es. sostituzione corpi illuminanti non funzionanti, sostituzione PC, stampante e scanner in caso di mancato funzionamento per obsolescenza);
- d) acquistare le tessere per gli abbonati

e) garantire la pulizia con cadenza settimanale della ciclo stazione ubicata nei pressi della stazione di Rho-Fiera. (piazza Costellazione).

Lo svolgimento dei servizi deve essere effettuato, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia, secondo quanto indicato nell'allegato schema di convenzione.

L'erogazione dei servizi direttamente compensati dall'utenza che se ne avvale di cui alle suindicate **lettere e), f) e g) dell'articolo 1** dovrà avvenire secondo un piano tariffario che verrà inviato per conoscenza al Comune. Gli introiti di tali attività saranno di competenza della cooperativa. Per tali attività la cooperativa rilascerà idoneo documento fiscale e provvederà a dotarsi di arredi e attrezzature necessarie tramite la propria organizzazione imprenditoriale.

5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Con riferimento all'art. 61 del D.lgs. 36/2023, la partecipazione alla procedura di affidamento del presente appalto è riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/91, Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 e Regolamento Regionale 17 marzo 2015 n. 1, anche costituite in raggruppamento o Consorzi.

I concorrenti possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente capitolato e nel relativo allegato schema di convenzione.

Ai soggetti costituiti in forma consortile o associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

- I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica rispettivamente ex artt. 94, 95 e 98 del Codice come dettagliati nel bando di gara.

Requisiti di idoneità professionale

- iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (art. 9 della legge n. 381 del 1991, Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 e Regolamento Regionale 17 marzo 2015 n. 1) per la sezione b) afferente all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Requisiti di capacità economico finanziaria

- Possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di un fatturato globale non inferiore al doppio del valore stimato dell'appalto pari ad € 127.000,00 maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti (2020-2024)

requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara almeno un servizio analogo a quello di cui all'oggetto del presente capitolato. Per servizio analogo si intende custodia di ciclo stazioni o parcheggi di veicoli in genere (anche autoveicoli), oppure servizi di manutenzione e riparazione biciclette.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (art. 9 della legge n. 381 del 1991) per la sezione afferente all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate deve essere posseduta:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui sopra deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui sopra deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (art. 9 della legge n. 381 del 1991) per la sezione afferente all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate deve essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

AVVALIMENTO

Trattandosi di appalto riservato, ex art. 61 del D.lgs. 36/2023, l'avvalimento è ammesso a condizione che ausiliaria e ausiliata siano entrambe cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/91

6 - CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio si terrà nella forma della Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, in favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di valutazione:

a) OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a 100.

La valutazione delle offerte tecniche è demandata, è effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente. Il servizio sarà aggiudicato all'offerente che avrà realizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica. In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta a favore dell'offerente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'Offerta Tecnica; in caso di offerte con uguale punteggio complessivo sull'Offerta Tecnica si procederà a richiedere agli interessati un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. Ove permanga l'ex aequo si procede mediante sorteggio. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto a mezzo convenzionamento.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE A) - miglioramento del servizio in termini di ampliamento dell'orario di presenza di personale della cooperativa presso la ciclo stazione e ciclo officina, rispetto a quanto riportato all'art. 5 dello schema di convenzione (ferme restando le due fasce orarie di presenza, mattutina e serale): max. punti 20	
PUNTEGGIO MASSIMO	20
Ampliamento di tre ore complessive nell'arco orario giornaliero	punti 20
Ampliamento di due ore complessive nell'arco orario giornaliero	punti 10
Ampliamento di un'ora complessiva nell'arco orario giornaliero	punti 5
nessun ampliamento della presenza rispetto al minimo da garantire	punti 0
ELEMENTO DI VALUTAZIONE B): miglioramento del percorso finalizzato all'acquisizione di capacità ed attitudini lavorative da parte dell'unità lavorativa appartenente alle categorie svantaggiate (preferibilmente residente nel Comune di Rho) mediante <i>ampliamento dell'orario di presenza oltre al minimo previsto dall'art. 6.1 dello schema di convenzione</i>: max. punti 40	
PUNTEGGIO MASSIMO	40
Ampliamento orario dell'inserimento lavorativo previsto al punto 1 delle specifiche tecniche per 12 ore settimanali	punti 40
Ampliamento orario dell'inserimento lavorativo previsto al punto 1 delle specifiche tecniche per 9 ore settimanali	punti 30
Ampliamento orario dell'inserimento lavorativo previsto al punto 1 delle specifiche tecniche per 6 ore settimanali	punti 20
Nessun ampliamento orario	punti 0

Non si procederà all'assegnazione di punteggi intermedi qualora l'offerente proponga un numero di ore diverso dal suddetto criterio. Qualora venisse offerto un valore intermedio, verrà attribuito un punteggio riferito al valore corrispondente alla soglia immediatamente inferiore (es: nel caso venisse proposta una maggiorazione pari a 10 ore, si procederà all'attribuzione di 30 punti), pur restando valida e vincolante in sede contrattuale l'offerta oraria proposta dal concorrente.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE C): attività di promozione dei percorsi ciclabili presenti sul territorio e di incentivo all'utilizzo della bicicletta, attraverso forme diversificate di comunicazione all'utenza, anche in collaborazione con associazioni ciclistiche locali, al fine di stimolare l'uso delle biciclette in città allo scopo di promuovere una mobilità rispettosa dell'ambiente e salutare: max. punti 10	
PUNTEGGIO MASSIMO	10
per attività di promozione a mezzo di proprio sito internet, debitamente pubblicizzata presso la ciclo stazione, e mediante predisposizione di stampati (volantini e/o opuscoli informativi) e loro diffusione sul territorio	punti 10
per attività di promozione solo a mezzo di proprio sito internet, debitamente pubblicizzata presso la ciclo stazione,	punti 5
nessuna attività di promozione	punti 0
ELEMENTO DI VALUTAZIONE D): Miglioramento delle modalità di attuazione delle misure di sicurezza nella conservazione dei dati personali: max. punti 10	

PUNTEGGIO MASSIMO	10
conservazione dei dati personali nelle seguenti modalità: in forma cartacea in luogo accessibile solo al personale autorizzato con particolari protezioni (es: cassaforte) e in forma digitale accessibile solo al personale autorizzato con particolari protezioni (es: codice d'accesso + tessera magnetica, o codice SPID)	punti 10
conservazione dei dati personali nelle seguenti modalità: in forma cartacea in luogo accessibile solo al personale autorizzato protetto con chiave o serratura a combinazione numerica e in forma digitale accessibile solo al personale autorizzato con semplice ID e password	punti 5
Nessuna offerta in miglioramento	punti 0

Trattandosi di criteri con punteggio tabellare, il punteggio per ciascun elemento è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica (prezzo complessivo biennale offerto, al netto degli oneri di sicurezza di interferenza di € 2.000,00 non soggetti a ribasso), contenuta nella busta «Offerta economica», avviene tramite la seguente formula:

“FORMULA AL PREZZO MINIMO”:

$$PE_i = P_{E_{max}} * P_{min} / P_i$$

dove:

PE_i= punteggio spettante al concorrente i-esimo

PE_{max}= punteggio massimo attribuito all' "Offerta Economica"

P_i= prezzo dell'offerta i-esima

P_{min}= prezzo minimo offerto

* = operatore di moltiplicazione

/= operatore di divisione.

Il punteggio massimo relativo al PREZZO OFFERTO è pari a PUNTI 20

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

7 - RESPONSABILITÀ, COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI E FURTI

L'Affidatario è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto il Comune, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all'ambiente, al Comune o a

terzi. Per la propria responsabilità l'Affidatario non potrà vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza di cui al comma precedente deve avere un massimale non inferiore a € 100.000,00 per ogni sinistro e contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario.

Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 100.000,00, per ogni sinistro, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata della convenzione.

Inoltre, antecedentemente alla stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a garanzia e copertura per furto di biciclette per un massimale di € 2.000,00 per ogni sinistro.

Laddove le polizze prevedano franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

La polizza R.C. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna delle attività fino alla data del certificato di regolare esecuzione del servizio; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. Pertanto in caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'affidatario deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

8 - SUBAPPALTO

Non ammesso.

9 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Vista la tipologia ed entità dell'appalto non si prevede la garanzia provvisoria.

E' invece prevista, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva. Pertanto all'atto della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

10 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 LEGGE 136 DEL 13/08/2010)

L'appaltatore dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n° 136.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della Legge 13.08.2010 n° 136 l'Appaltatore comunica le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti e dichiara i dati dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione relativa alle notizie fornite entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) ovvero, se presente, il Codice Unico Progetto come previsto dall'articolo 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n° 136.

11 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023).

12 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

La sottoscrizione della convenzione da parte dell'Affidatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione del presente capitolato, per quanto attiene alla perfetta esecuzione del servizio.

Faranno parte integrante della convenzione i seguenti documenti:

- Capitolato d'Oneri;
- offerta tecnica dell'aggiudicatario

13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, fatti salvi i tentativi di accordo bonario e, in subordine, di ricorso alla transazione rispettivamente ai sensi degli artt 210 e 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

E espressamente escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato (sia rituale, sia irrituale, sia amministrato).

14 - ALLEGATI

Si allega al presente capitolato d'onere lo schema di convenzione.

**Il Responsabile del Servizio
Urbanistica, Mobilità
Arch. Walter Varesi**

COMUNE DI RHO
(Città Metropolitana di Milano)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CICLOSTAZIONE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 381/91, DELL'ART. 7 PARAGRAFO B) DELLA L.R. 16/93, DELL'ART. 4, COMMA 4, L.R. 21/2003, DELL'ART. 5, COMMA 5, L.R. 14/97 E SS. MM. II.

Da una parte:

-nato a (Prov.....) il , residente per la carica a Rho, nel suddetto Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto, nella sua qualità di del Comune di Rho (c.f.00893240150) e in esecuzione della determinazione n. ... del, di seguito indicato anche come "**Comune**",

dall'altra:

-, nat. a (Prov ..) il , residente a (Prov ...) in via, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità della Società, con sede in, via n., c.f./p iva, iscritta al di al n., in forza dei poteri conferitogli da , di seguito indicata anche come "**Cooperativa**".

PREMESSO CHE:

L'Amministrazione Comunale intende proseguire con la gestione dell'esistente Ciclo Stazione di piazza Libertà - Rho per l'erogazione dei seguenti servizi ed il raggiungimento delle seguenti finalità:

- custodia protetta di biciclette a servizio dei pendolari, gestione ciclo officina per la riparazione/vendita e ciclo noleggio;
- consentire a persone in difficoltà un inserimento sociale, mediante l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa, specificatamente finalizzata al loro recupero, nell'ambito di un più complesso intervento di carattere assistenziale;
- favorire la promozione delle piste ciclabili presenti sul territorio e incentivare l'utilizzo della bicicletta presso gli utenti locali ed i pendolari fruitori del servizio ferroviario.

Richiamato il procedimento di gara a procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa esperito dagli Uffici Comunali per l'affidamento a cooperativa sociale di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) di cui alla Legge n. 381/91 e sm.i., Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 e Regolamento Regionale 17 marzo 2015 n. 1, del servizio di gestione dell'esistente ciclo stazione sita in Rho, in piazza della Libertà.

Vista la Legge n. 381/91 e sm.i., la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 e Regolamento Regione Lombardia 17 marzo 2015 n. 1;

Tutto ciò premesso e richiamato,
si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO

1. la presente convenzione ha per finalità la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, di cui art. 4 comma 1 della legge 381/91, del Regolamento CE n. 2204/2002 e di quelle segnalate direttamente dai servizi sociali comunali. Alle persone inserite nell'ambito lavorativo dovrà essere regolarmente applicato il CCNL e la relativa normativa vigente in materia e/o le disposizioni contrattuali congruenti con la tipologia di prestazione richiesta.

Nello specifico, l'oggetto della presente convenzione riguarda l'esecuzione dei seguenti servizi, direttamente compensati dall'Amministrazione Comunale:

- a)** custodia della Ciclo Stazione comunale ubicata in Piazza della Libertà (Rho) e attività di registrazione – abilitazione degli utenti nonché di incasso tariffe;

b) pulizia giornaliera della ciclo stazione, della ciclo officina e dell'area esterna (corsello di accesso), nonché la piccola manutenzione ordinaria della ciclo stazione e ciclo officina (es. sostituzione corpi illuminanti non funzionanti, sostituzione PC, stampante e scanner in caso di mancato funzionamento per obsolescenza);

c) acquisto tessere per gli abbonati

d) pulizia con cadenza settimanale della ciclo stazione ubicata nei pressi della stazione di Rho-Fiera.

L'affidamento riguarderà poi servizi, per i quali l'affidatario verrà direttamente compensato dall'utenza che se ne avvale, quali:

e) Ciclo Officina per la riparazione delle biciclette affidate in custodia;

f) vendita di:

- i. Bici nuove;
- ii. Bici usate;
- iii. Pezzi di ricambio;

g) Noleggio biciclette;

ART. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

1. Il Servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e avrà durata di mesi ventiquattro decorrenti dal suo avvio.;

2. L'importo contrattuale strutturato a corpo (canone) relativamente alle prestazioni di cui al precedente **articolo 1 lett. a, b, c, d, come da offerta presentata in sede di gara**, ammonta ad € oltre iva di legge del 22%. Tale importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza stimati in € 2.000,00 complessivi.

3. Il contratto potrà essere prorogato alla scadenza per un ulteriore biennio, agli stessi patti e condizioni in vigore al momento della scadenza del rapporto, verificata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la qualità del servizio prestato ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza. In ogni caso, l'eventuale rinnovo è subordinato all'adozione di specifico provvedimento amministrativo esecutivo ai sensi di legge.

ART. 3 –RACCORDO CON GLI UFFICI DEL COMUNE

1. Il Comune individua quale responsabile unico del procedimento il responsabile del servizio pianificazione urbanistica e mobilità arch. Walter Varesi, a cui ci si potrà rivolgere per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

2. La Cooperativa affidataria del servizio individua nel sig. il proprio referente per i rapporti con il Comune;

3. Ogni cambiamento dei nominativi verrà tempestivamente comunicato dalle parti.

ART. 4 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DOTAZIONI FORNITE

1. I servizi oggetto del presente contratto si svolgeranno nell'area messa a disposizione dal Comune in piazza Libertà (Rho). Tale area è dotata di:

a. Deposito bici coperto, protetto e videosorvegliato, con annesso locale office e ciclo officina;

b. sistema di accesso tramite tornelli pedonali/ciclabili azionati mediante lettore di tessere personali;

c. il locale office/officina è dotato di scrivania, di postazione PC (privo di connessione internet), di riscaldamento/raffrescamento e di alimentazione elettrica, nonché di servizio igienico. Il Comune fornirà all'affidatario del servizio il sw gestionale per l'apertura dei tornelli ed il rilascio delle tessere agli abbonati.

2. Gli arredi e le attrezzature consegnate dovranno essere custodite con la diligenza del buon padre di famiglia e restituite al Comune al termine del contratto in ottimo stato, salvo il normale deperimento d'uso;

3. La Cooperativa segnalerà al Comune eventuali guasti, rotture e/o malfunzionamenti delle attrezzature fornite;

4. Con cadenza settimanale dovrà essere effettuata la pulizia della ciclo stazione ubicata nei pressi della stazione di Rho-Fiera

ART. 5 – ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La Cooperativa garantirà la presenza di un proprio addetto nella ciclo stazione nelle seguenti fasce orarie giornaliere minime:

a. dal lunedì al venerdì: dalle h 09:00 alle h 13:00;

b. dal lunedì al venerdì: dalle h. 17:00 alle h 20:00;

c. sabato: dalle h 08:00 alle h 13:00

2. Come da offerta tecnica presentata in sede di gara la Cooperativa garantisce inoltre, quale obbligo contrattuale, le seguenti fasce orarie in estensione all'arco orario di presenza di cui al precedente punto 1):

ART. 6 - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI

1. Le attività gestite dovranno anche garantire un inserimento lavorativo appartenente alla categoria di cui alla legge 381/91 per un numero minimo di 10 ore settimanali;

2. La cooperativa dovrà garantire i seguenti servizi minimi:

a. Gestire la procedura di registrazione degli utenti, con conservazione dei relativi dati personali in formato digitale e cartaceo in luogo protetto e la loro abilitazione all'accesso alla ciclo stazione di piazza Libertà;

b. Incamerare le tariffe riscosse per il deposito biciclette, versandole al Comune con cadenza mensile e rendicontandone l'attività;

c. garantire la pulizia giornaliera della ciclo stazione, della ciclo officina e dell'area esterna (corsello di accesso), nonché la piccola manutenzione ordinaria della ciclo stazione e ciclo officina (es. sostituzione corpi illuminanti non funzionanti, sostituzione PC, stampante e scanner in caso di mancato funzionamento per obsolescenza);

d. acquisto tessere per gli abbonati;

e. garantire la pulizia con cadenza settimanale della ciclo stazione ubicata nei pressi della stazione di Rho-Fiera (piazza Costellazione).

3. Lo svolgimento dei servizi deve essere effettuato, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia, secondo quanto indicato nella presente convenzione e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

4. L'erogazione dei servizi direttamente compensati dall'utenza che se ne avvale di cui alle suindicate **lettere e), f) e g) dell'articolo 1** dovrà avvenire secondo un piano tariffario che verrà inviato per conoscenza al Comune. Gli introiti di tali attività saranno di competenza della cooperativa. Per tali attività la cooperativa rilascerà idoneo documento fiscale e provvederà a dotarsi di arredi e attrezzature necessarie tramite la propria organizzazione imprenditoriale.

ART. 7 – STANDARD DI PERSONALE

1. La Cooperativa dovrà garantire durante le fasce orarie individuate nel precedente art. 5, quale standard minimo, la presenza costante di almeno una unità di personale in possesso delle caratteristiche adeguate allo svolgimento dei servizi, oltre alla presenza di una ulteriore unità lavorativa appartenente alla categoria di cui alla legge 381/91 per un numero minimo di 10 ore settimanali, come precisato al precedente articolo 6.1.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. Il Comune si impegna a:

a. Mettere a disposizione l'area e la struttura dotata di sistema di accesso/uscita governato da apposito software installato su apposito PC presente in loco;

b. Trasmettere i criteri regolamentari per l'accesso al servizio da parte degli utenti e i format della relativa modulistica;

c. Garantire la manutenzione del sistema degli accessi.

2. Il corrispettivo mensile spettante alla Cooperativa relativamente alle prestazioni di cui all'**articolo 1 lett. a, b, c, d**, deve ritenersi comprensivo di tutti i costi che la Cooperativa deve sostenere per l'esecuzione del servizio;

3. Il pagamento dei corrispettivi relativamente alle prestazioni di cui all'**articolo 1 lett. a, b, c, d**, avverrà in forma mensile posticipata, mediante mandato a 30 gg. dalla data di ricevimento delle inerenti fatture debitamente documentate, previa liquidazione del Responsabile di servizio competente, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non siano state constatate irregolarità o mancanze. Il Comune tratterà sui corrispettivi da corrispondere le somme afferenti alle penalità eventualmente applicate.

4. Gli introiti per i servizi di vendita e riparazione cicli saranno direttamente incamerati dalla Cooperativa. La gestione di tali introiti sarà effettuata dalla Cooperativa nel rispetto di tutte le prescrizioni normative in vigore;

5. In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari a favore della Cooperativa devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati che verranno comunicati dalla Cooperativa.

ART. 9 – PENALITA'

1. La Cooperativa avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle prescrizioni previste dalla presente convenzione;
2. Se durante l'esecuzione dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle disposizioni normative e/o dalla presente convenzione il Comune si riserva di applicare una penalità, oscillante tra € 50,00 ed € 250,00 per ogni singola contestazione, a seconda della gravità e/o recidività della stessa;
3. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza a cura del Responsabile comunale di servizio, trasmessa mediante pec e dall'esame delle controdeduzioni presentate dall'Associazione e/o della Cooperativa, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento con le medesime modalità;
4. Il Comune provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto o mediante emissione di specifico documento.

ART. 10 – VERIFICA, VIGILANZA E VALUTAZIONE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI

1. Il Comune potrà operare controlli e verifiche sull'andamento dei servizi oggetto della presente Convenzione;
2. Durante le operazioni di vigilanza, condotto sia con personale interno che con eventuali altri soggetti incaricati, la Cooperativa assicurerà la propria collaborazione attiva e fornirà l'eventuale documentazione necessaria.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione mediante semplice lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. Inadempimento alle disposizioni contrattuali;
- b. Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c. Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d. Sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f. Non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto;
- g. Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari o altri provvedimenti che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. La Cooperativa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
2. Essa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
3. Essa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

ART. 13 – INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVALTAGGIATE AI SENSI DELLA LEGGE 381/91

1. La Cooperativa si impegna ad organizzare l'attività lavorativa relativa ai servizi impiegando almeno n. 1 persona in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 per almeno 10 ore settimanali;
2. Come da offerta tecnica presentata in sede di gara la Cooperativa garantisce, quale obbligo contrattuale, l'ampliamento dell'orario di presenza oltre al minimo previsto dall'art. 6.1 dello schema di convenzione di cui al precedente punto 1):

2. In sede di avvio del servizio la Cooperativa trasmetterà al Comune l'elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio e il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part time/ n. ore).

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Come previsto dagli atti di aggiudicazione del servizio la Cooperativa presenta Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 sotto forma di (cauzione o fideiussione) rilasciata da il, per un importo di € pari, ai sensi dell' art. 53 comma 4 del citato decreto, al 5% dell'importo contrattuale

La Cooperativa è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto il Comune, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all' ambiente, al Comune o a terzi. Per la propria responsabilità la Cooperativa non potrà vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo

Si da atto che la Cooperativa è in possesso di polizza assicurativa rilasciata da in data che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, per un massimale non inferiore a € 100.000,00 per ogni sinistro e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario. (qualora l'affidario abbia già in essere un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 100.000,00, per ogni sinistro, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata della convenzione).

Inoltre, la Cooperativa è in possesso di una polizza assicurativa rilasciata da ila garanzia e copertura per furto di biciclette per un massimale di almeno € 2.000,00 per ogni sinistro.

In ogni caso laddove le polizze di cui sopra prevedano franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico della Cooperativa.

La Cooperativa è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

ART. 15 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1., la Cooperativa è individuata quale incaricata del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune di Rho nella persona del Sindaco e Direttore Area 5, nell'ambito del quale i dati sono trattati;

2. Nel trattamento dei dati deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti in materia. L'accesso è autorizzato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati. Inoltre la Cooperativa garantisce, quale obbligo contrattuale, le modalità di attuazione delle misure di sicurezza nella conservazione dei dati personali , come da offerta tecnica presentata in sede di gara.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento europeo sulla protezione ed il trattamento dei dati personali n. 679/2016 (GDPR) si informa che il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 16 – REGISTRAZIONE E CONTROVERSIE

1. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 460/1997;

2. In caso di registrazione gli oneri saranno a carico della Cooperativa;

3. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto, fatti salvi i tentativi di accordo bonario e, in subordine, di ricorso alla transazione rispettivamente ai sensi degli artt 210 e 212 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - sarà devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.

E espressamente escluso, in ogni caso, il ricorso all'arbitrato (sia rituale, sia irrituale, sia amministrato).

ART. 17 – ALLEGATI, DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti:

- Capitolato d'Oneri;

- offerta tecnica presentata in sede di gara dalla Cooperativa

La sottoscrizione della convenzione da parte della Cooperativa, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione dei suindicati allegati, per quanto attiene alla perfetta esecuzione del servizio

Ai fini della presente convenzione e della validità di qualsivoglia comunicazione ad esso inerente, le Parti dichiarano quanto segue:

- la Cooperativa elegge domicilio in via n. ... a

Eventuali comunicazioni dovranno pervenire ai seguenti recapiti:

per comunicazioni a mezzo posta: in via n. ... a (prov. :::);

per comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo:

- il COMUNE di RHO elegge domicilio in Piazza Visconti 23.

Eventuali comunicazioni dovranno pervenire ai seguenti recapiti:

per comunicazioni a mezzo posta : Piazza Visconti 23;

per comunicazioni a mezzo pec: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

Letto, confermato e sottoscritto

Società cooperativa

Comune di Rho